**Non conformità**: termine non definito nel regolamento 2017/625. La definizione deve essere cercata nelle norme internazionali del CEN o nella terminologia comune, tecnico-scientifica. In questo contesto fa fede la definizione contenuta nella norma ISO 9000 (**mancato rispetto di un requisito**).

**1. Regolamento 2017/625**

a)Non conformità accertata (art. 138)

b) Sospetta non conformità (art.137)

**2. D.Lgs. 27/2021, art.5**

a) Non conformità minori – non comportano un rischio immediato

b) Non conformità maggiori – comportano un rischio immediato

**3. D.L.42/20021 convertito con modificazioni dalla legge 71/2021**

a) Non conformità alle quali si applica la diffida = errore o omissione formale che comportano una mera regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili; accertate per la prima volta.

b) Non conformità alle quali NON si applica la diffida = tutte le atre

**4. Derivanti dal reg 2017/625 e dal D.Lgs. 27/2021**

a) Non conformità conseguenti a campionamento ed analisi: non conformità per le quali la gestione è di carattere giustiziale. La stessa AC, sentito l’ISS, gestisce tutto ciò che consegue a campionamento ed analisi (nel caso in cui l’operatore decida di difendersi)

b)Altre non conformità: discendone da accertamento eseguito tramite le altre forme di controllo